

BOZZA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TECNICO

CONVENZIONE

Per la concessione in uso dei terreni gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna, interessati dall'attraversamento della manifestazione sportiva denominata "Rally d'Italia – Sardegna" .

CONTRATTO D'USO

Fra l'Ente Foreste della Sardegna, con sede nella viale Merello n° 86 - Cagliari, partita IVA 02629780921, rappresentato dal Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale Dr. Antonio Casula, di seguito denominato più brevemente "EFDS", e L'ACI Sport S.p.A., comitato organizzatore Rally d'Italia – Sardegna, via Solferino n° 32 – Roma, rappresentata dall'Amministratore Delegato Marco Rogano, partita IVA 06301401003, di seguito più brevemente denominata "Comitato". =====

Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto appresso:=====

PREMESSO CHE

1. L'EFDS gestisce in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, i terreni interessati dalla manifestazione sportiva denominata "Rally d'Italia Sardegna";=====

2. Il Rally d'Italia Sardegna è la prova italiana di Campionato del Mondo Rally della FIA, e riveste importanza strategica sul territorio della Regione, in particolare per l'interesse ambientale delle aree gestite dell'EFDS, e per i benefici promozionali ed economici derivanti dall'evento;=====

BOZZA

3. L'EFDS e il Comitato individuano tutte le prescrizioni necessarie al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale e il disturbo per la fauna selvatica presente dei terreni gestiti dall'EFDS interessati dal percorso di gara;=====

4. Il Comitato presenterà all'EFDS, per le edizioni del Rally Italia Sardegna coincidenti con la suddetta Convenzione, il programma della manifestazione e il relativo percorso impegnandosi a non utilizzare strade facenti parte dei Siti di Importanza Comunitaria presenti sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna;=====

5. Considerato che le manifestazioni degli anni 2006 – 2007 – 2008, previste nella convenzione stipulata fra le parti, hanno avuto dei risultati positivi.

Tutto ciò premesso e considerato le parti in accordo stipulano quanto segue,

Art. 1

l'EFDS, concede al Comitato, l'uso dei terreni avuti in gestione dalla Regione Sardegna, individuati quali percorsi di gara del Rally d'Italia Sardegna per gli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzo dei terreni è strettamente connesso allo svolgimento della manifestazione. I percorsi di gara verranno individuati per ciascun anno, attraverso una conferenza di servizi fra, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS, l'EFDS, il Comitato, il CFVA e le Province interessate da percorsi di gara, per la valutazione propedeutica di compatibilità dell'evento sportivo e l'individuazione di eventuali prescrizioni al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale e il disturbo per la fauna selvatica.=====

Art. 2

Il Comitato, s'impegna a pagare, quale canone per la concessione d'uso dei terreni di che trattasi, per ciascun anno di validità della presente convenzione, comprensivo degli oneri per la sistemazione preventiva e il necessario ripristino delle

BOZZA

piste sterrate, una somma a corpo di € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00),

a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria dell'Ente Foreste della Sarde-

gna (Banca UNICREDIT Banca di Roma S.p.A. codice IBAN

IT93C0300204810000401039827), specificando la causale Canone Rally d'Italia

Sardegna 2009. Il pagamento di cui sopra verrà effettuato in due tranche così sud-

divise: =====

- 50% pari a € 32.500,00 entro 5 giorni dalla data della stipula della presente;

- 50 % pari a € 32.500,00 entro il

Art. 3

L'EFDS, è sollevata da ogni responsabilità civile e penale dovuta ad eventuali

danni a persone, cose o altro, che potrebbero verificarsi durante la manifestazione

sportiva, comprese le fasi di ricognizione e di gara e/o attività legate

all'organizzazione ed all'afflusso e al deflusso del pubblico, che integralmente e

per ogni effetto è in capo al Comitato. =====

A tal fine la stessa dichiara di avere preso visione dello stato dei luoghi, della via-

bilità delle zone di sosta, delle aree destinate al pubblico per la visione della gara

e di accettarli nello stato d'uso in cui si trovano. =====

Inoltre il Comitato dovrà trasmettere anticipatamente, almeno due giorni prima del-

la manifestazione, copia dell'assicurazione per manifestazioni sportive, a copertu-

ra di danni verso terze persone che si potrebbero verificare durante le ricognizioni

e/o la gara. =====

Art. 4

A conclusione della manifestazione sportiva, il Comitato, è obbligato a provvedere

alla pulizia dei luoghi. A tal fine potrà ritenersi svincolata da qualsiasi onere, una

volta ottenuto parere positivo da parte dei responsabili dei cantieri forestali inte-

BOZZA

ressati dai percorsi di gara. =====

Art. 5

L'EFDS, si impegna con i propri uomini e mezzi, all'esecuzione dei lavori di manutenzione delle piste sterrate, in accordo con il comitato e secondo le modalità precedentemente stabilite con lo stesso. =====

Art. 6

Il Comitato dovrà stipulare debita polizza assicurativa di responsabilità civile, per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (€uro cinquemilioni/00) a copertura di eventuali danni a persone, cose o animali, che potrebbero verificarsi durante la manifestazione o a causa della stessa, provocati dai mezzi di gara e/o di proprietà degli organizzatori, nonché da terze persone, compresi gli eventuali spettatori, ed in particolare a cose e beni dell'EFDS come: manufatti edili in genere, piante, animali selvatici, mezzi, e quant'altro, compresi atti vandalici, rimozioni rifiuti, ecc..

Detta polizza dovrà essere prodotta all'EFDS almeno due giorni prima dell'inizio della manifestazione, ovvero, delle prove di gara. Una commissione formata dal Servizio Tecnico della D.G. e dal Comitato, coadiuvata dai tecnici dei Servizi Territoriali interessati, valuterà eventuali danni causati dall'evento sportivo.=====

Art. 7

Il Comitato si impegna a promuovere il patrimonio ambientale della Regione della Sardegna ed in particolare quello gestito dall'EFDS, all'interno della manifestazione sportiva e con i canali propri, pertanto nell'ambito delle trasmissioni televisive che verranno organizzate per pubblicizzare l'evento un minuto dovrà essere dedicato all'EFDS e alle sue attività istituzionali. In particolare si impegna a pubblicare nei documenti ufficiali della manifestazione, tutte le prescrizioni necessarie al rispetto e alla tutela dell'ambiente nei confronti dei partecipanti alla gara e del pub-

BOZZA

blico. Altresì si impegna a far pubblicare su media di rilievo nazionale, un articolo inerente l'attività dell'EFDS per ciascun anno della manifestazione. Altresì il comitato ospiterà presso il quartier generale della manifestazione, lo stand espositivo dell'EFDS, per tutte le edizioni previste.=====

Art. 8

Il comitato si farà carico di finanziare due borse di studio, il cui ammontare è fissato in € 3.000,00 (€uro tremila/00) ciascuna, per ogni anno, e il cui oggetto verrà scelto dall'EFDS. =====

Art. 9

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione/contratto è competente il Foro di Cagliari.=====

Art. 10

La presente scrittura privata è redatta in duplice copia originale, di cui una depositata agli atti dell'EFDS e l'altra a disposizione del Comitato. =====

Sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso da una delle parti interessate, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e s.m. =====

Letto approvato e sottoscritto.

Cagliari, lì

Per

Per

l'Ente Foreste della Sardegna

l'ACI Sport S.p.A.

Il Direttore del Servizio Tecnico

L'Amministratore Delegato

Dott. Antonio Casula

Dott. Mario Rogano